

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-331 del 21/01/2026
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014 intestata all'Impresa Individuale NANNI GIORGIO per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Cà Pasquetta.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-360 del 21/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014 intestata all'Impresa Individuale NANNI GIORGIO per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5) sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Cà Pasquetta.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale NANNI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Cavour n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Bagno di Romagna n. 11982 del 21/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti (R13-R5), sito nel Comune di Bagno di Romagna (FC), Località Cà Pasquetta"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014 con Prot. Com.le 16142, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A "RECUPERO RIFIUTI", l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria "SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO", l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali;

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti;

Dato atto che tale decreto all'art. 8, comma 1 prevedeva che, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo, il produttore dell'aggregato recuperato, entro il 25/03/2025, presentasse all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni/iscrizioni in essere;

Visto che in data 21/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpa al prot n. PG/2025/54097 del 21/03/2025 inerente all'aggiornamento della comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127 del 28/06/2024.

Dato atto che con PEC del 24/03/2025 avente PG/2025/55172 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che con nota PG/2025/89756 del 15/05/2025 sono state richieste integrazioni;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta, a seguito di concessione di proroga, in data 13/08/2025 e acquisita da Arpae al PG/2025/146884 del 14/08/2025;

Dato atto che la ditta ha trasmesso con nota acquisita agli atti di Arpae al PG/2025/218647 del 10/12/2025 comunicazione dell'avvenuta realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW, ottemperando alla prescrizione B) di cui all'Allegato A approvato con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-3639 del 01/07/2024, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/07/2024 e che pertanto la Ditta può esercitare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi oggetto della presente iscrizione utilizzando vaglio e frantumatore, incrementando i quantitativi dei rifiuti e ampliando l'area di stoccaggio EoW, come previsto nella SITUAZIONE DI PROGETTO approvata con la suddetta Determinazione Dirigenziale di Arpae;

Vista la nota integrativa acquisita al PG/2025/221810 del 15/12/2025, con cui la Ditta ha rinunciato alla gestione del codice EER 200301 – rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla tipologia 7.6 di cui al D.M. 05/02/1998 (frammenti di piatti per il tiro a volo);

Vista pertanto la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale e successiva documentazione integrativa, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento "Iscrizione al registro imprese che recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." acquisite in data 16/12/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014 con Prot. Com.le 16142 come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di

Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014**, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio - Unità Territorio Bagno di Romagna in data 09/12/2014 con Prot. Com.le 16142 come successivamente aggiornata ed intestata a **Impresa Individuale NANNI GIORGIO**, come segue:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014, Prot. Prov.le 110358/2014 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la

notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta NANNI GIORGIO è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), EER 170302 e 200301 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) e per l'attività di recupero R13 sui rifiuti classificati con EER 170802, 200301 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3649 del 02/12/2014 Prot. Prov.le n. 110358/2014, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/12/2014 Prot. Com.le n. 16142, aggiornata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-446 del 02/03/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/03/2016, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2799 del 11/06/2019 rilasciata dal SUAP in data 12/06/2019, infine aggiornata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-3639 del 01/07/2024, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/07/2024.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA nella quale partendo dalla SITUAZIONE DI PROGETTO approvata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-3639 del 01/07/2024, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/07/2024, ma non ancora attiva al momento della presentazione della comunicazione, si prevede quanto segue ai fini dell'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024:

- la richiesta di effettuare le operazioni R5-R13 sulla tipologia 7.1 inserendo anche il codice EER 200301, con esclusione del codice EER 170802 in quanto non compreso nel D.M. 127/2024;
- la richiesta di effettuare esclusivamente l'operazione R13 sul codice EER 170802, ai sensi del D.M. 05.02.98;
- la richiesta di effettuare le operazioni R5-R13 sulla tipologia 7.6 per il codice EER 170302 prevedendo la doppia possibilità di conformità al D.M. 69/2018 o al D.M. 127/2024;
- la richiesta di mantenere lo stoccaggio istantaneo, lo stoccaggio annuo e il materiale recuperato invariato (pari rispettivamente a 1.400 tonnellate, a 20.000 tonnellate e a 17.000 tonnellate), indipendentemente dai codici EER gestiti con operazioni R5-R13 o solo in R13;
- un nuovo assetto impiantistico con relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "Planimetria Stato Autorizzato - Vista di assieme - scala 1:500" - Revisione agosto 2025, acquisita da Arpae al PG/2025/146884 del 14/08/2025, e l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del D.M. 127/2024;

Dato atto che l'art. 8 ("norme transitorie e finali"), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi*

previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto”;

Dato atto che l'attività in oggetto:

- è stata preventivamente sottoposta a procedura di verifica (screening) conclusasi con D.G.R. n. 1558 del 29/10/2012 come modificata con D.G.R. n. 1474 del 11/09/2014;
- in data 18/08/2022 il progetto di modifica dell'impianto di triturazione (con sostituzione della benna con frantoio mobile e vaglio), layout e quantitativi, è stato sottoposto a Valutazione ambientale preliminare (VAP) ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2018 e in data 13/09/2022 la RER lo ha escluso da ulteriore procedura di Screening;

Considerato che la Ditta Nanni Giorgio al fine di poter esercitare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi oggetto della presente iscrizione nella SITUAZIONE DI PROGETTO (con vaglio e frantumatore, incremento dei rifiuti e ampliamento dell'area di stoccaggio EoW) approvata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-3639 del 01/07/2024, doveva ottemperare alle prescrizioni di cui al punto B) dell'Allegato A, di seguito riportate:

- *“La Ditta dovrà effettuare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bagno di Romagna, comunicazione dell'avvenuta realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW, per la realizzazione della quale dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013, condizionata all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, poiché rientrante nel punto B.21 del DPR 31/2017, conformemente alle seguenti prescrizioni del Comune di Bagno di Romagna:*
 - *“per la realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW dovrà essere presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013, condizionata all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, poiché rientrante nel punto B.21 del DPR 31/2017;*
 - *la suddetta recinzione dovrà rispettare le caratteristiche indicate dalle Norme del RUE del Comune, oltre alle distanze previste dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 495/1992.”;*

Dato atto che la Ditta Nanni Giorgio ha trasmesso con nota acquisita agli atti di Arpae al PG/2025/218647 del 10/12/2025 comunicazione dell'avvenuta realizzazione della recinzione per la zona stoccaggio EoW, ottemperando alla prescrizione B) di cui all'Allegato A approvato con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-3639 del 01/07/2024, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/07/2024 e che pertanto la Ditta può esercitare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi oggetto della presente iscrizione utilizzando vaglio e frantumatore, incrementando i quantitativi dei rifiuti e ampliando l'area di stoccaggio EoW, come previsto nella SITUAZIONE DI PROGETTO approvata con la suddetta Determinazione Dirigenziale di Arpae;

Vista la nota integrativa acquisita al PG/2025/221810 del 15/12/2025, con cui la Ditta ha rinunciato alla gestione del codice EER 200301 – rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla tipologia 7.6 di cui al D.M. 05/02/1998 (frammenti di piatti per il tiro a volo);

Valutato che la comunicazione di modifica di AUA in oggetto per l'adeguamento ai sensi del D.M. 127/24:

- si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013, essendo stata prevista dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative e non comportando altre modifiche oltre a tale recepimento;
- non rientra, per le motivazioni di cui sopra, nella categoria B.2.60 della L.R. 4/18 e s.m.i. *“Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)”*, e pertanto non necessita di essere preventivamente assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 1558 del 29/10/2012 come modificata con D.G.R. n. 1474 del 11/09/2014 e della procedura di VAP conclusasi favorevolmente in data 13/09/2022.

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG/2025/146884 del 14/08/2025, denominato “Planimetria Stato Autorizzato - Vista di assieme - scala 1:500” - Revisione agosto 2025, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La Ditta **NANNI GIORGIO** (C.F.: NNNGRG61L26A565M) con sede legale nel Comune di Bagno di Romagna (FC), via Cavour n. 5, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'impianto sito in **Comune di Bagno di Romagna (FC), loc. Cà di Pasquetta s.n.**;
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di Bagno di Romagna (FC) - Località Cà Pasquetta - San Piero in Bagno, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	MESSA IN RISERVA		Recupero annuo (t)	Operazioni di recupero consentite	Caratteristiche end of waste
		Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)			
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301 ^{a)}	1.100	15.000	15.000	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
	170802	100	3.000	-	R13	-
7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti piattelli per il tiro al volo	170302	100	1.000	1.000	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
	170302	100	1.000	1.000	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 69/2018)	Granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/2018
Totale (t)		1.400	20.000	17.000		
^{a)} rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione						
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 3 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.						

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127 e al D.M. 28 marzo 2018 n. 69. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.
- d) Presso l'impianto **non possono essere effettuate operazioni di recupero R5 complessivamente superiori a 300 t/giorno**, in assenza di preventivo espletamento delle procedure previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle procedure per le modifiche previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/13.
- e) I materiali derivanti dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alla **tipologia 7.1 (escluso**

il codice EER 170802) e alla **tipologia 7.6** sopra riportati cessano di essere considerati rifiuto e sono qualificati come “aggregato recuperato” se soddisfano i criteri previsti dall’art. 3 e dall’Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.

- f) I materiali derivante dall’**operazione di recupero R5** effettuata sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso classificato con codice EER 170302, appartenenti alla tipologia 7.6, cessano di essere considerati rifiuto qualora soddisfino i criteri previsti dall’art. 3 del D.M. 69/18 e vengano pertanto qualificati come “granulato di conglomerato bituminoso”. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dalla suddetta normativa (art. 4, comma 1 del D.M. 69/18) e inviata ad Arpae AAC Est – SAC di Forlì-Cesena e Arpae APA Est – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena.
- g) Le diverse tipologie di End of Waste dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l’indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.
- h) Le recinzioni a separazione delle aree oggetto dell’attività di gestione rifiuti/stoccaggio end of waste della ditta Nanni Giorgio dalle aree dell’altra ditta presente nel sito devono essere mantenute in perfetta efficienza e mantenute chiuse in assenza di personale della ditta individuale Nanni Giorgio.
- i) Ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- j) Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024 e dal D.M. 69/2018, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l’ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L’iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.